C.F. 80012000826

D.A. n. 158

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
VISTA la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54;
VISTA la L.R. 30 aprile 1991, n. 10;
VISTA la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;
VISTO il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
VISTA la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23;
VISTA la L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
VISTA la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2;
VISTO il D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, di coltivazione di idrocarburi liquidi* e *gassosi* ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
VISTO il DA n. 88 del 20/10/2004, che ha modificato il D.A. n. 91/2003, approvativo del *disciplinare tipo;*
VISTO il D.A. n. 640 del 04/11/11 pubblicato in G.U.R.S. n. 52 del 16/12/11 che ha modificato il D.A. 91/03;
VISTA la L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
VISTO il D.P.R. del 5 Dicembre 2009, n. 12, con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
VISTA la Circolare applicativa dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
VISTO il D.D.G. n. 1 del 03/02/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia in materia di strutture intermedie dipartimentali;
VISTA la legge n. 11 del 12/05/2010, in particolare l'art. 12;
VISTO il D.A. n. 704 del 27/04/1992, con il quale è stata trasferita alla S.A.R.C.I.S. S.p.A. la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata convenzionalmente "Rocca Cavallo" sita in territorio di Bronte (CT), Cesarò (ME) e Troina (EN), originariamente intestata all'E.M.S., giusto D.A. n. 1987/1990, vigente per anni 20 a decorrere dall'8/06/1991, ossia dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. n. 29/91, estesa Kmq. 29,33 e derivante da una parte del permesso di ricerca "Troina II", conferito allo stesso ente;
VISTO il DA n. 2002 del 14/12/2007, registrato al n. 6652 del 10/01/2008 delle Ragioneria Centrale della Presidenza Regionale, con il quale il titolo minerario "Rocca Cavallo", intestato alla S.A.R.C.I.S. S.p.A., è stato reintestato alla EniMed S.p.A, a decorrere dall'1/01/2006 a seguito di fusione mediante incorporazione della S.A.R.C.I.S. S.p.A.;
VISTA l'istanza della EniMed S.p.A. prot. PERM/OF/622 del 17/04/2009, con allegata relazione tecnica facente parte integrante di richiesta ai sensi dell'art. 27, comma 2, della L.R. 14/2000, dalla proroga di anni 10 a decorrere dall'8/06/2011;

VISTA la nota prot. n. 3562/2009 dell'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia di richiesta alla Società dei dati geominerari necessari alla delimitazione definitiva del giacimento, nonché della cartografia geografica e catastale del programma lavori da effettuarsi nel periodo di proroga;

VISTA la nota EniMed PERM/OF/Prot. 1577 del 04/11/2009 di riscontro alla sopracitata richiesta con allegata relazione tecnica integrativa, recante l'indicazione dell'impegno finanziario con i costi operativi per l'esecuzione dei lavori indicati nel programma pari a 5 M €;

VISTO il rapporto tecnico dell'URIG prot. 1191 del 21/06/2010, con il quale, tenendo in considerazione il programma lavori realizzato nel primo periodo di vigenza, anche in riferimento agli investimenti effettuati, ritiene accoglibile l'istanza della EniMed S.p.A. poiché, sulla scorta dei risultati ottenuti, è possibile prevedere per il decennio di proroga richiesto (8/06/2010 - 8/06/2021) condizioni di rendimento positivo nella coltivazione a gas dei 5 pozzi in produzione con un fattore di recupero delle riserve pari all'86%;

VISTO il parere del Consiglio Regionale delle Miniere che, nella seduta dell'11 aprile 2011 - Verbale n. 4/2011, ha espresso all'unanimità parere favorevole al rilascio della proroga decennale della concessione di coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi "Rocca Cavallo" dall'8/06/2011 all'8/06/2021, a condizione che la società EniMed S.p.A. non avvii lavori che richiedono verifiche di impatto ambientale, ove previste ai sensi della legge 152/2006;

VISTI il protocollo d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate stipulato in data 14/3/2011 tra il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e il protocollo di legalità stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le Prefetture delle Provincie siciliane e Confindustria Sicilia pubblicato sul sito Internet del Dipartimento regionale dell'energia;

VISTO il Patto di integrità allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, stipulato tra la Regione Siciliana e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;

VISTO il documento di verifica di autocertificazione n. P V47650 del 03/10/2012 rilasciato on line dal Registro delle Imprese dell'Archivio ufficiale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta richiesto da questo Dipartimento Regionale per la Ditta Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.a. In forma abbreviata Enimed S.p.a. Con sede legale in Gela (CL) SS 117 bis – C.da Ponte Olivo, C.F. 12300000150 n. REA CL- 90274 iscritta dal 04/06/2003;

VISTA la richiesta di informazioni sulla Società, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. Del 03/06/98 n. 252, alla PREFETTURA-UTG di Caltanissetta, trasmessa con fax n. 61101 del 12/10/12;

CONSIDERATO che il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 11, comma 2, D.P.R. n. 252/1998, è spirato in data 26/11/2012 e, pertanto, il provvedimento autorizzativo, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di informazioni del Prefetto che rilevino tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 3 del suddetto art. 11;

VISTO il D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 ed il D. Lgs. 15.11.2012 n. 218 e le novità introdotte per l'Informativa antimafia

VISTO l'allegato disciplinare sottoscritto per accettazione della Enimed S.p.a., formante parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che l'istanza di proroga è stata prodotta prima della scadenza naturale della concessione e che il Concessionario ha eseguito i programmi di coltivazione, adempiendo agli obblighi e alle prescrizioni imposte dai provvedimenti dell'Autorità Mineraria;

VISTO che il programma lavori presentato, con ulteriori investimenti per complessivi 5.000.000,00 € (Cinquemilioni/00 €), è ritenuto idoneo a garantire il migliore sfruttamento del campo;

VISTO che con nota PERM/OF/Prot. N 258 del 28/02/12, in riscontro alla richiesta dell'U.R.I.G. Prot. n. 12636 del 17/02/12, l'Enimed S.p.A. Ha comunicato che per le chiusure minerarie dei pozzi, lo smantellamento degli impianti e il ripristino dei siti interessati al termine dei lavori di coltivazione per esaurimanto del giacimento, ha preventivato una spesa complessiva pari a 7.074.000,00 € (Settemilionoesettantaquattromila/00 €);

TENUTO CONTO del parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato n. 82397/10 del 07/09/2010, in riscontro alla richiesta dell'U.R.I.G. Prot. n. 1028 del 25/05/10, nella quale si afferma che i costi relativi al ripristino dei luoghi dopo la cessazione dell'attività, integrano l'investimento totale relativo al programma lavori e quindi vanno presi in considerazione nella determinazione del contributo previsto dall'art. 8 della L.R. 14/2000;

CONSIDERATO QUINDI che l'investimento complessivo è pari a 12.074.000,00 € (Dodicimilioniesettantaquattromila €) e che pertanto il contributo dovuto ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/2000 è pari a 582.960 € (Cinquecentoottantaduemilanovecentosessanta /00 €);

RITENUTO di dover accogliere l'istanza tendente ad ottenere la proroga decennale della concessione denominata "Rocca Cavallo", ai sensi dell'art. 27, comma 2, della L.R. 03 luglio 2000, n. 14, senza soluzione di continuità e in conformità ai pareri resi dagli organi tecnici competenti, sussistendo le motivazioni finalizzate alla definizione del programma di sviluppo;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente decreto, alla società EniMed S.p.A. (C.F. 12300000150), con sede legale in Gela (CL), Strada Statale 117 bis Contrada Ponte Olivo, è accordata, ai sensi dell'art. 27, comma 2, L.R. 14/2000 la proroga di anni dieci senza soluzione di continuità dal 08/06/2011 al 08/06/2021, della concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Rocca Cavallo", ricadente nel territorio dei Comuni di Bronte, Cesarò e Troina, estesa Kmq 29,33.

Art. 2) La Società Concessionaria è tenuta ad assolvere, per quanto non modificato con il presente decreto, agli obblighi e alle condizioni sanciti con l'originario provvedimento di concessione (D.A. n. 1987/1990), nonché alle prescrizioni di legge che dovessero essere impartite dall'Autorità Mineraria e di munirsi di ogni altra autorizzazione necessaria, ivi comprese quelle di salvaguardia della salute umana e/o di tutela paesaggistica del territorio.

Art. 3) La proroga della concessione mineraria di cui all'art. 1 è accordata alle condizioni di cui al Disciplinare allegato, in particolare, in attuazione dell'art. 9, comma 2, del Disciplinare Tipo, approvato con D.A n. 91/2003, modificato con D.A. n. 88/2004, al Concessionario è fatto obbligo di osservare le disposizioni in ordine al pagamento di un contributo modulato sul programma dei lavori allegato all'istanza di proroga per la realizzazione di progetti di sviluppo individuati con apposito provvedimento dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con riguardo alle esigenze del territorio oggetto della Concessione.

Art. 4) La determinazione del suddetto contributo, riferito all'investimento del programma lavori della proroga, è di € 582.960 € (Cinquecentoottantaduemilanovecentosessanta /00 €); il capitolo su cui affluirà la somma e le modalità di versamento, saranno comunicate alla Società tramite apposito provvedimento dell' Amministrazione Regionale;

Art. 5) In attuazione dell'art. 30 della L.R. 14/2000, al concessionario è fatto obbligo di corrispondere alla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 20, della L.R. 10/99, comma 2, lettere a) e b), un canone annuo superficiario pari ad Euro 61,98 per Kmq e frazione di superficie occupata, per un importo annuale pari a € 1.817,87, che sarà rivalutato annualmente dall'URIG in base alle variazioni annue dell'indice dei prezzi ISTAT a decorrere dal 01.01.1997, nonché un canone corrispondente ad un'aliquota royalty sulla produzione annua, come stabilito dall'art. 12 della L.R. n. 11 del 12 maggio 2010, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 6) Per effetto di quanto disposto dal precedente articolo, il canone annuo superficiario affluirà sul capitolo 2611, le royalties sul capitolo 2612, Titolo I - rubrica 3, per l'esercizio finanziario in corso del bilancio della Regione. Per gli anni successivi, gli importi sopracitati affluiranno sui corrispondenti Capitoli di competenza di ciascun esercizio finanziario.

Art. 7) Il rilascio del presente provvedimento è condizionato al pagamento della tassa di Concessione Governativa Regionale, pari ad Euro 568,00 (cinquecentosessantotto/00), ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1993, da versare sul CCP 17770900, con imputazione al Cap. 1606 del Bilancio Regionale, intestato alla Cassa Provinciale della Regione Siciliana - Gestione UNICREDIT ex Banco di Sicilia - Palermo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28/04/2001, n. 24 e Circolari Assessoriali Assessorato Bilancio e Finanze n. 290446 del 22/01/1996 e n. 2 del 26/02/2001 (G.U.R.S. n. 6 del 3/02/1996 e n. 16 del 6/04/2001), e richiamato D.M. 20/08/1992 del Ministero delle Finanze.

Art. 8) Il presente titolo minerario non può essere ceduto neanche pro quota, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Art. 9) Di dare atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, ossia qualora successivamente al rilascio siano acquisite le informazioni antimafia negative del Prefetto;

Art. 10) Il presente Decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 62 L.R. 10/99 e circolare Assessorato Bilancio e Finanze n. 23/99, nonché pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.;

Art. 11) La Società Enimed S.p.A. è tenuta a registrare, a propria cura e spese, il presente Decreto presso i competenti Uffici Finanziari, da comprovare mediante annotazione sull'originale che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi tributari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Art. 12) Di dare atto che, oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011

Art. 13) Avverso il presente Provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Siciliana, competente per territorio, ai sensi dell'art. 23 dell L. n. 1034/71 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell' art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Palermo li 15 MAG. 2013

Il Dirigente dell'U.O.B. 8/1
(Dott. Geol. Francesco Battaglia)

Il Dirigente del Servizio VIII
(Dott.Ing. Salvatore Giorlando)

Il Dirigente Generale
(Dott. Maurizio Pirillo)

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE

L'ASSESSORE
(Dott. Nicolò Marino)